

Allegato "A" al n. 95.523 Rep. / n. 42.134 Racc.

STATUTO

"DANCE DANCE DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L."

in sigla "DANCE DANCE DANCE SSDaRL"

Art. 1) - Denominazione sociale

E' costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata **"DANCE DANCE DANCE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L." in sigla "DANCE DANCE DANCE SSDaRL"**.

Art. 2) - Sede e domicilio dei soci

La società ha sede nel Comune di Trezzano sul Naviglio, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111-ter disp.att.cod.civ..

In caso di variazione di tale indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

Potranno essere costituite sedi secondarie, succursali, o uffici sia amministrativi che di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese il quale potrà recare il rispettivo indirizzo di posta elettronica; spetta al Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e del proprio indirizzo di posta elettronica.

Art. 3) - Oggetto sociale

La società non ha scopo di lucro e ha per oggetto:

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche per tutti, compresa l'attività didattica per l'avvio e il perfezionamento delle stesse, quale strumento di formazione e crescita personale, nonché di miglioramento dello stato di salute, della forma fisica e del benessere dell'individuo;
- la promozione e la gestione di attività sportive legate in particolare alla danza sportiva e alla ginnastica, in tutte le loro declinazioni e metodi di allenamento finalizzate alla salute, al fitness e al wellness, sempre in ambito dilettantistico.

In particolare la società, per l'attuazione di quanto sopra riportato, si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'organizzazione di attività formative e didattiche, quali corsi, lezioni individuali, seminari, stage, raduni e campus, riferiti alle discipline sportive praticate;
- la partecipazione nonché l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attività agonistica e non agonistica, con l'osservanza delle norme e delle direttive della Federazione Sportiva Nazionale (FSN), della Disciplina Sportiva Associata (DSA) o dell'Ente di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal CONI, cui la società è affiliata;
- la gestione di impianti sportivi adibiti a palestre,

piscine, campi di gioco, sale di ritrovo o altri luoghi per attività culturali, ricreative e simili;

- l'acquisto, la gestione, in qualunque forma, nonché la realizzazione, di impianti, attrezzature, strutture e locali necessari per le attività sportive, culturali e ricreative;

- la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature nella disponibilità della società;

- la gestione di servizi accessori agli spazi e impianti sportivi in uso quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in forma temporanea in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi;

- la redazione, la pubblicazione e la distribuzione di riviste riferite alle attività sportive promosse;

- l'espletamento di studi e ricerche di mercato nel settore sportivo, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

- l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa;

- l'attività di animazione ludico-sportiva per minori (campi estivi, doposcuola);

- la gestione di attrezzature e servizi igienico-estetici per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, degli impianti sportivi;

- la partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed esteri, per la gestione di qualsiasi tipo di impianto sportivo o polivalente.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà svolgere ogni attività, anche di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento e al miglioramento degli impianti sportivi in uso, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché all'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.

La società potrà altresì procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561-2562-1615 e seguenti del codice civile.

Il tutto con l'espressa esclusione di ogni attività professionale protetta e con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Sono inibite alla società le attività della legge riservate alle istituzioni bancarie, alle SIM, alle fiduciarie ed alle finanziarie; è invece ammessa la raccolta pubblica di fondi

a sostegno delle attività sociali o a beneficenza di enti senza fini di lucro terzi, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Al fine di svolgere l'attività sociale, la società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere reali e personali.

La società si conforma alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN, DSA e EPS cui la società intende affiliarsi e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti degli enti anzidetti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei stessi dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

Art. 4) - Durata

La società è a tempo indeterminato.

Art. 5.1) - Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Possono essere conferiti, a liberazione di quota sociale sottoscritta anche in sede di aumento del capitale sociale stesso, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; la delibera di aumento di capitale deve stabilire le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

Art. 5.2) - Variazione del capitale sociale: aumento

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi nelle maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

E' espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e del divieto di distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve

essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni.

Chi esercita il diritto di opzione può altresì, previa richiesta e se non escluso dalla deliberazione di aumento, esercitare il diritto di prelazione sulla parte di aumento di capitale non optato dagli altri soci.

Laddove l'aumento di capitale non sia stato interamente sottoscritto, le quote inoptate potranno essere, se previsto nella delibera di aumento, offerte a terzi dagli amministratori, nei tempi e nei modi previsti dalla delibera di aumento stessa.

E' attribuita all'assemblea dei soci la facoltà di prevedere espressamente, nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quota di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dal presente statuto.

Art. 5.3) - Variazione del capitale sociale: riduzione

Il capitale sociale potrà essere ridotto, nei casi e con le modalità di legge, mediante deliberazione dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di riduzione del capitale sociale, è espressamente esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, riserve o avanzi di gestione ai soci.

Le quote di capitale relative alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di riserva.

Art. 6) - Apporti e finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire di propria iniziativa o su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

I finanziamenti, con diritto a restituzione della somma versata, possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, e devono sempre considerarsi infruttiferi di interessi, essendo espressamente esclusa ogni diversa determinazione dei soci.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c..

Art. 7) - Partecipazioni

Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti e conferiscono a tutti i soci gli stessi diritti.

In applicazione del diritto del principio di democraticità

di cui al comma 18 dell'art. 90 della Legge 289/2002, non potranno essere attribuiti diritti specifici a singoli soci.

Art. 8) - Limiti al trasferimento delle quote di partecipazione

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono intrasferibili per atto tra vivi e non sono rivalutabili.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi del defunto avranno diritto di continuare nella società come soci, purché rappresentati da una sola persona scelta di comune accordo tra essi.

Art. 9) - Recesso del socio

Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente art. 8), il socio, ai sensi del vigente art. 2469, comma 2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla società.

Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci negli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

Art. 10) - Rimborso della partecipazione del socio receduto - esclusione

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione degli stessi possedute dovrà essere destinato ad una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuzione per tutta la durata della società.

In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale. Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

Art. 11) - Esclusione del socio

Ferme restando le cause di esclusione previste dal codice civile, costituiscono giusta causa di scioglimento del rapporto sociale le seguenti specifiche circostanze:

- la radiazione del socio dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva cui la società è affiliata, per

provvedimento disciplinare dei rispettivi organi di giustizia sportiva;

- la distrazione da parte del socio di fondi della società per finalità personali;

- la condanna penale del socio che commette azioni disonorevoli entro e fuori la società;

- l'assoggettamento del socio a fallimento o altra procedura concorsuale;

- la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno del socio;

- il mancato conferimento da parte del socio di quanto da lui stesso deliberato come dovuto a titolo di versamento in conto capitale, futuro aumento di capitale, anche a copertura di eventuali perdite sociali;

- il mancato rinnovo da parte del socio di una fideiussione bancaria, quando il finanziamento è considerato essenziale per lo svolgimento dell'attività economica;

- il pignoramento della quota del socio;

- la sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione d'opera o di trasferire la proprietà del bene conferito in natura.

L'esclusione deve risultare da decisione dell'Assemblea presa a maggioranza assoluta, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato, che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato, regolarmente convocato, l'assemblea potrà ugualmente procedere a deliberare in merito alla esclusione.

Non può concorrere alla formazione della maggioranza il voto del socio oggetto della procedura di esclusione. Nel caso di due soli soci, l'esclusione dovrà essere pronunciata dal Tribunale su istanza di uno dei soci, ex art. 2287 c.c..

La deliberazione di esclusione deve contenere la specificazione dei motivi di esclusione addebitati al socio e deve essere notificata con lettera raccomandata a.r., a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente.

Art. 12) - Organi sociali

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) l'organo amministrativo;

c) l'organo di revisione e controllo.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della società. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni regolarmente adottate vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero i co-amministratori, sono i legali rappresentanti della società di fronte ai terzi e in giudizio. Agli eventuali Amministratori Delegati spetta la rappresentanza della società entro i limiti delle rispettive deleghe.

Art. 13) - Diritto di voto

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal valore della quota sociale posseduta.

In caso di pegno della quota, il diritto di voto spetta comunque al socio debitore.

Art. 14) - Decisioni dei soci

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la decisione di mettere in liquidazione la società.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante deliberazione assembleare;
- b) mediante consultazione scritta, promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentano almeno un terzo del Capitale Sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine gli amministratori devono inviare ad ogni socio comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, contenente l'oggetto della decisione e l'invito ad esprimere il proprio voto con uno dei mezzi di cui sopra da far pervenire presso la sede sociale entro un termine stabilito non inferiore a 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa; la decisione si intende adottata qualora entro il termine di cui sopra consti il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del Capitale Sociale; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società; ai fini del calcolo delle maggioranze, l'astensione del socio è valutata come voto negativo.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o

dei diritti dei soci debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

E' sempre necessario il rispetto del metodo assembleare qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del Capitale Sociale.

Art. 15) - Assemblea dei soci - convocazione

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di impossibilità degli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché nel territorio nazionale come riportato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito o consegnato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante agli atti della società.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea risultasse legalmente costituita; la seconda convocazione non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

In caso di urgenza, la convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso inviato a telegramma, e-mail, sms o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'Assemblea.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si intende regolarmente costituita quando ad essa partecipano i soci rappresentanti l'intero Capitale Sociale, e tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 16) - Presidenza dell'assemblea e verbale

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o da uno dei co-amministratori, ovvero in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, dal suo Presidente o, in caso di loro assenza, da altra persona eletta dall'assemblea stessa.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 17) - Intervento in assemblea e rappresentanza

Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci che, alla data dell'assemblea stessa, risultano iscritti nell'elenco soci presso il Registro delle Imprese.

Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro soggetto anche non socio; la delega non può essere rilasciata in bianco e dovrà essere conservata dalla società.

Art. 18) - Audio/video assemblee in teleconferenza

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 19) - Consultazione scritta/consenso espresso per iscritto

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole delle maggioranze previste al successivo art. 20).

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio ovvero nel termine indicato nel testo della decisione. La mancata approvazione da parte del socio, nel termine previsto per la conclusione del procedimento, sarà considerata voto contrario.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 20) - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Essa delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria, convocata per deliberare in ordine alle decisioni concernenti le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di una maggioranza di almeno il 70% (settanta per cento) dei soci presenti o rappresentati.

Art. 21.1) - Struttura dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico, o da più co-amministratori, ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ad un massimo di sette membri, soci o non soci, il cui numero viene stabilito con decisione dei soci.

All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata degli amministratori, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione e i relativi effetti.

La revoca e la sostituzione sono decise dai soci in conformità alla legge.

E' fatto divieto agli amministratori della società di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata, riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Non possono inoltre essere nominati Amministratori della società e, se nominati, decadono automaticamente dalla carica coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di radiazione da parte del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva.

In caso di provvedimenti di sospensione temporanea da parte delle autorità sportive, l'amministratore colpito dal provvedimento cesserà dalla carica per il tempo corrispondente alla sospensione comminata.

Art. 21.2) - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio, allorquando non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione all'atto della nomina degli amministratori, elegge il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente o del Vice-Presidente, o ogni volta che uno degli Amministratori ne faccia richiesta per iscritto.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

In assenza di formale convocazione, l'adunanza si considera comunque valida se risulta la presenza di tutti i

consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero dall'amministratore più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21.3) - Poteri dell'organo amministrativo

L'Amministratore Unico, nel caso di sua nomina, o i co-amministratori ovvero il Consiglio di Amministrazione, sono investiti di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, escluso soltanto quanto la legge riserva all'esclusiva competenza dei soci.

E' possibile attribuire deleghe all'interno dell'organo amministrativo.

Art. 21.4) - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico, ai singoli co-amministratori o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, od ancora a eventuali Amministratori Delegati.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte della Federazione Italiana a cui la società è affiliata dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Art. 21.5) - Compenso dell'organo amministrativo

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, se previsto, un compenso da determinarsi con decisione dei soci valida fino a modifica o revoca ovvero per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

I soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

Gli emolumenti spettanti agli amministratori, che potranno essere costituiti, verificandosene le circostanze, anche da compensi per esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti norme tributarie, non potranno essere individualmente superiori, in caso di amministratori soci della società, al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e dal D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni, così come richiamati dall'art. 10, comma 6, lett. c) del D. Lgs. n. 460/1997.

Art. 22) - Organo di controllo

Qualora venga nominato un organo di controllo, perché prescritto dalla legge o per volontà dei soci, questo funzionerà ai sensi della normativa in vigore al momento della nomina.

Art. 23) - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, con le modalità di cui all'art. 2364 c.c., l'assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Entro 30 (trenta) giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 24) - Divieto di distribuzione degli utili

Considerata l'assenza di scopo di lucro della società, è fatto divieto distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili, proventi o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la vita della società, salvo che la diversa destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Gli utili netti, accantonata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale ai sensi dell'art. 2430 c.c., dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità sociali.

Rimangono salvi i diversi accantonamenti sugli utili, previsti dall'ultimo comma dell'art. 2463 c.c. per i casi di società costituite con capitale inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Art. 25) - Liquidazione della società

Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge in materia di SRL. L'assemblea deliberante lo scioglimento, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la

liquidazione;

d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche i singoli beni o diritti, o di blocchi di essa;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli eventuali emolumenti del o dei liquidatori.

Art. 26) - Devoluzione del patrimonio ai fini sportivi

Addivenendosi allo scioglimento della società, da qualsiasi causa determinato, l'intero patrimonio residuo, dopo i pagamenti dei debiti e delle obbligazioni assunte dalla società, dovrà essere devoluto ad altre Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27) - Clausola compromissoria e foro competente

Con l'affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, la Società si impegna a rispettare e far rispettare ai propri soci e tesserati le disposizioni statutarie e regolamentari proprie degli enti citati, con conseguente devoluzione ai propri organi di giustizia sportiva delle controversie che dovessero insorgere tra i soci, i tesserati o tra questi e la società, fatto salvo il preventivo tentativo di composizione delle controversie con la costituzione di un collegio arbitrale interno alla società.

Ogni altra controversia sarà devoluta al competente Foro con riferimento della sede legale al momento dell'insorgenza del contenzioso.

Art. 28) - Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali, valgono le disposizioni di legge applicabili in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO SCANDIFFIO DONATO LEONARDO

-----F.TO GIUSEPPE MANGILI (LS)